



20 giugno 2019
Oceller

CONFERENZA UNIFICATA del 20 giugno 2019

Punto 3)

Parere sullo schema di decreto del Ministro della Salute concernente la Banca Dati Nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento

Il Decreto in esame disciplina le modalità attuative di un tema molto delicato rientrante nella sfera privata dei cittadini, che trova il suo fondamento nell'articolo 32 della Costituzione.

La norma istitutiva della facoltà di espressione delle proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento -DAT-, trattandosi di una tematica sanitaria prevede l'intesa in Conferenza-Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, seppure la stessa norma attribuisca la funzione di raccolta delle DAT anche agli Ufficiali di Stato Civile comunali.

Tale premessa si rende necessaria a chiarire come il mancato coinvolgimento dei Comuni nella fase redazionale del testo del Decreto e del Disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato abbia portato a non considerare in modo adeguato l'impatto di tale adempimento sugli enti locali.

Si apprezza lo sforzo di aver individuato un unico modello di raccolta delle informazioni in un'ottica di standardizzazione, così come la scelta di aver lasciato la facoltà di individuare la modalità telematica di trasmissione più consona al proprio livello di sviluppo tecnologico, ma si ricorda come l'Ufficiale di Stato Civile sia una figura che svolge un'importantissima funzione, ma difficilmente in possesso di competenze informatiche tali da consentirgli agevolmente di svolgere i compiti assegnatigli, nelle modalità prescritte, se non adeguatamente formato.

Il servizio di assistenza telefonica messo a disposizione dal Ministero della Salute non è, a nostro avviso, una misura di supporto sufficiente.

Ne consegue quindi che, oltre ad un onere di natura organizzativa dovuto alle maggiori attività in carico ai funzionari individuati, il Comune potrebbe dover ricorrere al supporto di soggetti privati, quali ad esempio le software house che gestiscono i servizi demografici, con evidente aggravio finanziario.

Non essendoci stato un confronto in fase di istruttoria tecnica, rileviamo delle incongruenze dall'analisi comparata delle norme e dei provvedimenti regolamentari, prima fra tutti la Circolare n. 1/2018 del Ministero dell'Interno, che chiaramente assegna all'Ufficiale di Stato Civile l'onere di verificare i presupposti della consegna limitandosi a registrare in un "*..ordinato elenco cronologico le dichiarazioni presentate ed assicurare la loro adeguata conservazione..*"

Alcune delle informazioni richieste nel modulo di trasmissione potrebbero non essere presenti negli elenchi già predisposti e conservati, a meno di una consultazione della DAT, prescritta al Comune.

Si rammenta, inoltre, che la norma è in vigore dal 31 gennaio 2018 e che, nelle more sia dell'emanazione del decreto attuativo in esame, sia della realizzazione della banca dati, i Comuni stanno già svolgendo la loro funzione di raccolta.

Le "Disposizioni transitorie" di cui all'art. 10, quindi, così come formulate e disciplinate nell'Allegato tecnico, rischiano di mettere in serie difficoltà la struttura dell'ente, in quanto non si tiene

in alcun conto che il numero di DAT in possesso degli uffici comunali potrebbe essere elevato e generare un considerevole aggravio dei carichi di lavoro.

Per quanto suddetto e non essendo questa la sede in cui esprimere ulteriori considerazioni di carattere tecnico, si chiede il **RINVIO del punto e l'apertura di un tavolo di confronto tecnico con il Governo e le Regioni** per addivenire a delle modalità che possano ridurre l'impatto sui Comuni, sia in termini organizzativi, sia in termini finanziari, prevedendo adeguate misure formative, anche in modalità elettronica, di ausilio agli Ufficiali di Stato Civile.

